

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2791

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia"

Vol. II - Le novelle

Tomo II (artt. 6-10)

giugno 2011
n. 299/II - Tomo II



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2791

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia"

Vol. II - Le novelle

Tomo II (artt. 6-10)

giugno 2011

n. 299/II - Tomo II

AVVERTENZA

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (A.C. 4357) è stato presentato alla Camera in prima lettura lo stesso 13 maggio. Assegnato alle Commissioni riunite V e VI, è stato esaminato a partire dalla seduta del 25 maggio. Il 14 giugno le Commissioni riunite lo hanno approvato con emendamenti e l'hanno trasmesso all'Aula (A.C. 4357-A). La discussione generale si è svolta nelle sedute del 15 e 16 giugno. Il 20 giugno il Governo ha posto in Aula la questione di fiducia su un maxiemendamento (Dis. 1.1) interamente sostitutivo, che coincideva in gran parte (ma non del tutto) con il testo approvato dalle Commissioni. Il dibattito e il voto di fiducia si sono tenuti nella seduta del 21 giugno ed infine il disegno di legge è stato approvato dalla Camera con la maggioranza di 317 voti su 610 votanti (contrari 293).

Questo *dossier*, che illustra il testo trasmesso al Senato (A.S. 2791), consta di due volumi. **Il primo volume** reca le schede di lettura illustrative dell'articolato, frutto dell'aggiornamento del *dossier* della Camera. **Il secondo volume**, suddiviso in due tomi, illustra, mediante testi a fronte su tre colonne, le modifiche apportate alla legislazione vigente dal decreto-legge e dal maxiemendamento approvato dalla Camera dei deputati.

La prima colonna di ogni tabella contiene il testo originale della norma modificata: 'previgente', nel caso essa sia stata oggetto di modifiche introdotte dal decreto-legge (modifiche che sono già in vigore dalla data di pubblicazione di quest'ultimo in Gazzetta Ufficiale), oppure 'vigente' (nel caso di modifiche proposte dal maxiemendamento, che saranno efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

La seconda colonna rappresenta il testo della stessa norma quale risulta dopo le modificazioni recate dal decreto-legge (in neretto le parti che integrano o sostituiscono il testo). La terza colonna presenta le modifiche introdotte dal maxiemendamento approvato dalla Camera.

Le variazioni della terza colonna sono rappresentate da neretti semplici (qualora il decreto-legge non abbia già introdotto modifiche a quella specifica porzione di testo) o da neretti 'retinati' (qualora la modifica apportata dal maxiemendamento intervenga su porzioni di testo già modificate dal decreto-legge). Nei casi in cui il decreto-legge n. 70 non sia intervenuto a modificare la normativa vigente la relativa colonna riporta la dicitura esplicita *nessuna modifica*.

INDICE

Tomo II

TESTO A FRONTE.....	469
---------------------	-----

Articolo 6

(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)

Comma 2, lett. a), n. 1)	471
Comma 2, lett. a), n. 2)	473
Comma 2, lett. a), n. 3)	479
Comma 2, lett. a), n. 4)	485
Comma 2, lett. a), n. 5)	491
Comma 2, lett. a), n. 6)	497
Comma 2, lett. a-bis).....	505
Comma 2, lett. c).....	507
Comma 2, lett. d-bis) nn. 1) e 2).....	509
Comma 2, lett. d-bis, n. 3)	511
Comma 2, lett. d-bis), n. 4).....	515
Comma 2, lett. e).....	519
Comma 2, lett. f)	533
Comma 2, lett. f-bis)	541
Comma 2, lett. f-ter)	553
Comma 2, lett. f-quater).....	555
Comma 2, lett. f-quinquies)	559
Comma 2, lett. f-sexies).....	563
Comma 2-bis)	567
Comma 2-ter).....	569

Articolo 7

(Semplificazione fiscale)

Comma 2, lett. c).....	573
Comma 2, lett. e).....	577
Comma 2, lett. i)	583
Comma 2, lett. m)	591
Comma 2, lett. n)	593
Comma 2, lett. o)	605
Comma 2, lett. p)	607
Comma 2, lett. q)	609
Comma 2, lett. r).....	615
Comma 2, lett. s).....	617
Comma 2, lett. t), n. 1).....	623
Comma 2, lett. u)	625
Comma 2, lett. u-bis)	633
Comma 2, lett. z).....	635

Comma 2, lett. aa).....	641
Comma 2, lett. bb)	647
Comma 2, lett. cc-bis).....	651
Comma 2, lett. cc-ter)	653
Comma 2, lett. dd)	669
Comma 2, lett. gg-bis)	671
Comma 2, lett. gg-septies), n. 1).....	673
Comma 2, lett. gg-septies), n. 2).....	677
Comma 2, lett. gg-septies), n. 3).....	679
Comma 2, lett. gg-septies), n. 4).....	681
Comma 2, lett. gg-novies)	685
Comma 2, lett. gg-undecies).....	689
Comma 2-quinquies.....	691
Comma 2-sexies.....	693
Comma 2-octies).....	695
Comma 2-novies).....	697

Articolo 8

(Impresa e Credito)

Comma 1, lett. a).....	699
Comma 1, lett. b)	703
Comma 2.....	705
Comma 3, lett. c), n. 01)	707
Comma 3, lett. c), n. 1)	711
Comma 3, lett. c), n. 2)	713
Comma 3, lett. c), n. 4)	715
Comma 3, lett. c), n. 5)	717
Comma 4, lett. g)	721
Comma 5, lett. a).....	725
Comma 5, lett. c).....	729
Comma 5, lett. d)	735
Comma 5, lett. e).....	739
Comma 5, lett. f).....	755
Comma 7, lett. a).....	759
Comma 7, lett. b), n. 1)	763
Comma 7, lett. b), n. 2)	765
Comma 7, lett. b), n. 3).....	767
Comma 7, lett. b), n. 4).....	769
Comma 7, lett. c).....	771
Comma 7, lett. f-bis)	773
Comma 8, lett. a).....	777
Comma 8, lett. b)	781
Comma 8, lett. c).....	783
Comma 8, lett. d)	789
Comma 9.....	791

Comma 10.....	805
Comma 12-bis.....	807

Articolo 9

(Scuola e merito)

Comma 16.....	813
Comma 18.....	823
Comma 19.....	829
Comma 20.....	833
Comma 21.....	839

Articolo 10

(Servizi ai cittadini)

Comma 1.....	841
Comma 5.....	845
Comma 6.....	849
Comma 7.....	859

TESTO A FRONTE

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. a), n. 1)**

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 5 <i>Oggetto ed ambito di applicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 5		
<i>Oggetto ed ambito di applicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.		
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.	3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. a), n. 2)**

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 13 <i>Informativa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:</p> <p><i>a)</i> le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;</p> <p><i>b)</i> la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;</p> <p><i>c)</i> le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;</p> <p><i>d)</i> i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;</p> <p><i>e)</i> i diritti di cui all'articolo 7;</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 13 <i>Informativa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.</p>		
<p>2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 13		
<i>Informativa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.		
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: <i>a)</i> i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; <i>b)</i> i dati sono trattati ai	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 13 <i>Informativa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;</p> <p>c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.</p>		
	<p>5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è</p>	<p>5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a</p>

<p align="center">Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i></p>		
<p align="center">Articolo 13 <i>Informativa</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).</p>	<p>fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).</p>

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. a), n. 3)**

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 24 <i>Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 24		
<i>Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
conoscibilità e pubblicità dei dati;		
<i>d)</i> riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;	<i>e) identica;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 24		
<i>Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;		
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate , qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;	g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;	g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato	<i>h) identica;</i>	<i>h) identica;</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 24		
<i>Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;		
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi	<i>i) identica;</i>	<i>i) identica;</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 24		
<i>Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
privati;		
	<i>i-bis)</i> riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-<i>bis</i>;	<i>i-bis)</i> riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5- <i>bis</i> ;
	<i>i-ter)</i> con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-<i>ter</i>, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.	<i>i-ter)</i> con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1- <i>ter</i> , e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. a), n. 4)**

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 26 <i>Garanzie per i dati sensibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 26		
<i>Garanzie per i dati sensibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
tenuto ad adottare.		
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:	3. <i>Identico:</i>	3. <i>Identico:</i>
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 26		
<i>Garanzie per i dati sensibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<i>b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.</i>	<i>b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.</i>
<p>4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:</p> <p><i>a)</i> quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie</p>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 26		
<i>Garanzie per i dati sensibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;</p> <p><i>b)</i> quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;</p> <p><i>c)</i> quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive</p>		

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 26		
<i>Garanzie per i dati sensibili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;</p> <p>d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui</p>		

<p align="center">Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i></p>		
<p align="center">Articolo 26 <i>Garanzie per i dati sensibili</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
all'articolo 111.		
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. a), n. 5)**

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 34		
<i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime :</p> <p><i>a)</i> autenticazione informatica;</p> <p><i>b)</i> adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;</p> <p><i>c)</i> utilizzazione di un sistema di autorizzazione;</p> <p><i>d)</i> aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;</p> <p><i>e)</i> protezione degli</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 34		
<i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;</p> <p><i>f)</i> adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;</p> <p><i>g)</i> tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;</p> <p><i>h)</i> adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.</p>		
<p>1-<i>bis</i>. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale,</p>	<p>1-<i>bis</i>. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita</p>	<p>1-<i>bis</i>. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita</p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 34		
<i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.</p>	<p>dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato</p>	<p>dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato</p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 34		
<i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.	allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
	<p>1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul</p>	<p>1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.</p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 34 <i>Trattamenti con strumenti elettronici</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	lavoro.	

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. a), n. 6)**

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 130 <i>Comunicazioni indesiderate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 130		
<i>Comunicazioni indesiderate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3- <i>bis</i> del presente articolo.		
3- <i>bis</i> . In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera <i>b</i>), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.	3- <i>bis</i> . In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera <i>b</i>), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1 , in un registro pubblico delle opposizioni.	3- <i>bis</i> . In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera <i>b</i>), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.
3- <i>ter</i> . Il registro di cui al comma 3- <i>bis</i> è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai	3- <i>ter</i> . <i>Identico</i> .	3- <i>ter</i> . <i>Identico</i> .

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 130		
<i>Comunicazioni indesiderate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:</p> <p><i>a)</i> attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;</p> <p><i>b)</i> previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente</p>		

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 130		
<i>Comunicazioni indesiderate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;</p> <p>c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;</p> <p>d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il</p>		

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 130		
<i>Comunicazioni indesiderate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;</p> <p><i>e)</i> disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;</p> <p><i>f)</i> obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera <i>b)</i>, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle</p>		

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 130		
<i>Comunicazioni indesiderate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;</p> <p>g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.</p>		
<p><i>3-quater.</i> La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma <i>3-bis</i> e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.</p>	<p><i>3-quater. Identico.</i></p>	<p><i>3-quater. Identico.</i></p>
<p>4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in</p>	<p><i>4. Identico.</i></p>	<p><i>4. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>		
Articolo 130		
<i>Comunicazioni indesiderate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>occasione di successive comunicazioni.</p> <p>L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.</p>		
<p>5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.</p>	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
<p>6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili</p>	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>

<p>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i></p>		
<p>Articolo 130 <i>Comunicazioni indesiderate</i></p>		
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.</p>		

Articolo 6

(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)

Comma 2, lett. a-bis)

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206		
<i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229</i>		
<i>Articolo 67-sexies decies</i>		
<i>Comunicazioni non richieste</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:</p> <p><i>a)</i> sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;</p> <p><i>b)</i> telefax.</p>	<i>Nessuna modifica</i>	<i>1. Identico.</i>
<p>2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.</p>	<i>Nessuna modifica</i>	<i>2. Identico.</i>
<p>3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.</p>	<i>Nessuna modifica</i>	<i>3. Identico.</i>

<p align="center">Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</p> <p align="center"><i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229</i></p>		
<p align="center">Articolo 67-<i>sexies decies</i></p> <p align="center"><i>Comunicazioni non richieste</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico.</p>

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. c)**

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2		
<i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>		
Articolo 2		
<i>Proroghe onerose di termini</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.</p>		
(...)	(...)	(...)

Articolo 6*(Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. d-bis) nn. 1) e 2)**

Legge 23 dicembre 1996, n. 662		
<i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>		
Articolo 1		
<i>Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.	<i>Nessuna modifica</i>	248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, annualmente , a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
		248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito

Legge 23 dicembre 1996, n. 662		
<i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>		
Articolo 1		
<i>Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		con determinazione del presidente dell'INPS.
(...)	(...)	(...)

Articolo 6*(Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. d-bis, n. 3)**

Legge 11 ottobre 1990, n. 289		
<i>Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi</i>		
Articolo 2		
<i>Modalità di concessione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1° agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti	<i>Nessuna modifica</i>	1. <i>Identico</i>

Legge 11 ottobre 1990, n. 289		
<i>Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi</i>		
Articolo 2 <i>Modalità di concessione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.		
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.	<i>Nessuna modifica</i>	2. <i>Identico</i>
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.	<i>Nessuna modifica</i>	3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Qualora la predetta indennità sia

Legge 11 ottobre 1990, n. 289		
<i>Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi</i>		
Articolo 2 <i>Modalità di concessione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici.
4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>4. Identico</i>

Articolo 6*(Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. d-bis), n. 4)**

Legge 29 ottobre 1971, n. 289		
<i>Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>Articolo 10</p> <p><i>Elenchi annuali di contribuzione</i></p>	<i>Nessuna modifica</i>	<p>Articolo 10</p> <p><i>Elenchi annuali di contribuzione</i></p>
<p>Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d), contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo.</p> <p>Un estratto del predetto elenco, con il conto dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve essere consegnato a ciascun dipendente.</p> <p>Nell'elenco sono altresì indicate le somme dovute</p>		<p>Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d), contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo.</p> <p>Un estratto del predetto elenco, con il conto dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve essere consegnato a ciascun dipendente.</p> <p>Nell'elenco sono altresì indicate le somme dovute</p>

Legge 29 ottobre 1971, n. 289		
<i>Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonché le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.</p> <p>Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco di cui ai precedenti commi, unitamente alle tabelle degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del precedente articolo 5, che sono stati corrisposti al dipendente personale.</p> <p>In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo ordinando al legale rappresentante della azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni.</p> <p>Ai fini della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende</p>		<p>per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonché le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.</p> <p>Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui ai precedenti commi, unitamente alle tabelle degli elementi accessori, di cui alla lettera d) dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'istituto medesimo.</p> <p>In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo ordinando al legale rappresentante della azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni.</p> <p>Ai fini della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni da attribuirsi</p>

Legge 29 ottobre 1971, n. 289		
<i>Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
che abbiano omesso l'invio dell'elenco è calcolato sulla base delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianità di servizio acquisita da ciascun dipendente.		al personale delle aziende che abbiano omesso l'invio dell'elenco è calcolato sulla base delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianità di servizio acquisita da ciascun dipendente.
(...)	(...)	(...)
Articolo 18 <i>Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali</i>		<i>Abrogato</i>
Gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori, di cui al primo comma, lettera d), dell'articolo 5, devono essere portati dalle aziende a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, ed hanno effetto, ai fini dell'inclusione degli elementi anzidetti nella retribuzione pensionabile, con la decorrenza stabilita dagli accordi stessi.		<i>Abrogato</i>

Legge 29 ottobre 1971, n. 289		
<i>Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Alle aziende che non ottemperino a quanto prescritto nel precedente comma saranno applicate le sanzioni civili di cui all'articolo 11, secondo comma, della presente legge.		

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. e)**

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: <i>a)</i> il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>dall'art. 62;</p> <p>b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta</p>		

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.</p>		
<p><i>2-bis.</i> Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera <i>b</i>), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi</p>	<p><i>2-bis. Identico.</i></p>	<p><i>2-bis. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.</p>		
<p>3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:</p> <p>a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;</p> <p><i>b)</i> che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;</p> <p><i>c)</i> il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;</p> <p><i>d)</i> isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;</p> <p><i>e)</i> isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino</p>		

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;</p> <p>f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;</p> <p>g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;</p> <p>g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;</p> <p>g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.</p>		
<p>4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;</p> <p>l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.</p>	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
<p>6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera <i>b</i>.</p> <p>Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:</p> <p><i>a)</i> di cui al comma 3, lettera <i>d)</i>, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore,</p>	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;</p> <p><i>b)</i> di cui al comma 3, lettera <i>g)</i>, lettera <i>g-bis)</i> e lettera <i>g-ter)</i>, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;</p> <p><i>b-bis)</i> di cui al comma 3, lettera <i>e)</i>, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che</p>		

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.</p>		
<p>7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:</p> <p>a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;</p> <p>b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;</p> <p>c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>	<p><i>7. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>segnalate dai prescritti cartelli;</p> <p>d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.</p> <p>Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.</p>		
<p>8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:</p> <p>a) veicoli a motore isolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due assi: 20 t; - tre assi: 33 t; - quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; <p>b) complessi di veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro assi: 44 t; - cinque o più assi: 56 t; - cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t. 	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
<p>9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta</p>	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.</p>		
	9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di	9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285		
<i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10		
<i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle</p>	<p>in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata dalla necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.</p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 <i>Nuovo codice della strada</i>		
Articolo 10 <i>Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.	
(...)	(...)	(...)

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. f)**

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 25		
<i>Taglia-oneri amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 25 <i>Taglia-oneri amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
successivi accordi attuativi.		
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la	3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro , che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di	3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 25 <i>Taglia-oneri amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.</p>	<p>responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del</p>	<p>amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 25 <i>Taglia-oneri amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e</p>	<p>successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 25 <i>Taglia-oneri amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	l'innovazione e per la semplificazione normativa.	normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e dell'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e dell'innovazione e del	5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e dell'innovazione e del	5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e dell'innovazione e del

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 25 <i>Taglia-oneri amministrativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

<p>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</p> <p><i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i></p>		
<p>Articolo 25</p> <p><i>Taglia-oneri amministrativi</i></p>		
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.</p>		

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. f-bis)**

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38		
<i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.	<i>Nessuna modifica</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i	<i>Nessuna modifica</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38		
<i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della Costituzione.		
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di	<i>Nessuna modifica</i>	<i>3. Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38		
<i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:</p> <p>a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-<i>quater</i>, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p>		

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38		
<i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p><i>a-bis)</i> viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;</p> <p><i>b)</i> le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;</p> <p><i>c)</i> l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio</p>		

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38		
<i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;</p> <p>d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno",</p>		

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38		
<i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;</p> <p>e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;</p> <p>f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-<i>quinquies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p> <p>g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di</p>		

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38		
<i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;</p> <p><i>h)</i> in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.</p>		
		<p>3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo</p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38 <i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione</p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38 <i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
		3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto	<i>Nessuna modifica</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38		
<i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.</p>		
<p>5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge</p>	<i>Nessuna modifica</i>	<i>5. Identico.</i>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 38		
<i>Impresa in un giorno</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.		
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>6. Identico.</i>

Articolo 6*(Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. f-ter)**

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 83-bis		
<i>Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(.....)		(.....)
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.	<i>Nessuna modifica</i>	14. <i>Identico</i>
15. Le sanzioni indicate		15. Le sanzioni indicate

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 83-bis		
<i>Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>al comma 14 sono applicate dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.</p>		<p>al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.</p>

Articolo 6*(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. f-quater)**

Codice civile		
Articolo 2215-bis <i>Documentazione informatica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Identico.</i>
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Identico.</i>
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle	<i>Nessuna modifica</i>	Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge

Codice civile		
Articolo 2215-bis <i>Documentazione informatica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.</p>		<p>o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.</p>
<p>Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.</p>	<i>Nessuna modifica</i>	<p>Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma</p>
<p>I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.</p>	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Identico.</i>

Codice civile		
Articolo 2215-bis <i>Documentazione informatica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni

Articolo 6*(Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. f-quinquies)**

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i>		
Articolo 43-bis <i>Certificazione e documentazione d'impresa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
-	-	1. Lo sportello unico per le attività produttive:
		a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
		b) invia alla camera di commercio, industria,

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i>		
Articolo 43-bis <i>Certificazione e documentazione d'impresa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
		2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
		3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i></p>		
<p>Articolo 43-bis <i>Certificazione e documentazione d'impresa</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

Articolo 6*(Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2, lett. f-sexies)**

Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7		
<i>Misure urgenti per la tutela dei consumatori la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli</i>		
Articolo 9-bis		
<i>Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
-	-	<p>1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.</p>
		<p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione</p>

Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7		
<i>Misure urgenti per la tutela dei consumatori la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli</i>		
Articolo 9-bis		
<i>Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.</p>
		<p>3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei</p>

Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7		
<i>Misure urgenti per la tutela dei consumatori la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli</i>		
Articolo 9-bis		
<i>Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
		4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano

<p>Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7</p> <p><i>Misure urgenti per la tutela dei consumatori la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli</i></p>		
<p>Articolo 9-bis</p> <p><i>Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.</p>
		<p>5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

Articolo 6*(Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2-bis)**

Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162		
<i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>		
Articolo 19 <i>Obbligo di indagine</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti.	<i>Nessuna modifica</i>	1. <i>Identico</i>
(.....)		(.....)
6. Se del caso l'Organismo investigativo apre tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione gli investigatori preposti all'indagine medesima.		6. Se del caso l'Organismo investigativo apre tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione gli investigatori preposti all'indagine medesima. Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 6*(Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici)***Comma 2-ter)**

Legge 12 marzo 1999, n. 68		
<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>		
Articolo 5		
<i>Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(.....)	<i>Nessuna modifica</i>	(.....)
<p>2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3¹. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al</p>		<p>2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al</p>

¹ Assunzioni obbligatorie - Quota di riserva.

Legge 12 marzo 1999, n. 68		
<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>		
Articolo 5		
<i>Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3.</p>		<p>personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3.</p> <p>Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso</p>

<p align="center">Legge 12 marzo 1999, n. 68</p> <p align="center"><i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i></p>		
<p align="center">Articolo 5</p> <p align="center"><i>Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.</p>
(.....)		(.....)

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. c)

Legge 27 luglio 2000, n. 212		
<i>Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i>		
Articolo 12		
<i>Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 27 luglio 2000, n. 212		
<i>Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i>		
Articolo 12		
<i>Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.		
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili	5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili	5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili

Legge 27 luglio 2000, n. 212		
<i>Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i>		
Articolo 12		
<i>Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.</p>	<p>per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli</p>	<p>per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli</p>

Legge 27 luglio 2000, n. 212		
<i>Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i>		
Articolo 12		
<i>Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.	operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. e)

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 23 <i>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 23 <i>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.		
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>
2. La ritenuta da operare è determinata:	2. <i>Identico:</i>	2. <i>Identico:</i>
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori	a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori	a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600		
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 23		
<i>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.</p>	<p>di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta</p>	<p>di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 23 <i>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	successivi.	alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni².
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>

² Cfr. art. 7, comma 2, lett.f) del testo del decreto legge in esame che così dispone:

f) l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i></p>		
<p align="center">Articolo 23 <i>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
13 del medesimo testo unico;		
<i>d)</i> sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico;	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>d-bis)</i> [<i>lettera abrogata dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007</i>];		
<i>e)</i> sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.	<i>e) identica.</i>	<i>e) identica.</i>

Articolo 7
(Semplificazione fiscale)

Comma 2, lett. i)

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</p> <p><i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>		
<p>Articolo 2</p> <p><i>Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322		
<i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 2		
<i>Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.		
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio.	<i>3-bis. Identico.</i>	<i>3-bis. Identico.</i>
4. [comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435].		
4-bis. [comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435].		

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322		
<i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 2		
<i>Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
5. [<i>comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435</i>].		
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322		
<i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 2		
<i>Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta .	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</p> <p align="center"><i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.		
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta	8-bis. <i>Identico.</i>	8-bis. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322		
<i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 2		
<i>Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.</p>		
	<p>8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo</p>	<p>8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.</p>

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</p> <p><i>Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>		
<p>Articolo 2</p> <p><i>Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.	
9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. m)

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600		
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 18		
<i>Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive</p> <p>modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese</p>	<p>1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive</p> <p>modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per</p>	<p>1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive</p> <p>modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600		
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 18		
<i>Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.</p>	<p>oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.</p>	<p>oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 7
(Semplificazione fiscale)

Comma 2, lett. n)

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:	1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:	1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati,	a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di	a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 3-<i>bis</i> del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire</p>	<p>pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-<i>bis</i> del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18</p>	<p>pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-<i>bis</i> del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;	dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;	In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del	b) <i>identica;</i> b-bis). In caso di	b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;</p>	<p>richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.</p>	<p>direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;</p> <p>L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.</p>
<p>c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>	<p>c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> ;		affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> . Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);
<i>d)</i> all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera <i>a)</i> e senza la	<i>e)</i> l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera <i>a)</i> e senza la	<i>e)</i> l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera <i>a)</i> e senza la

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;</p>	<p>preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo</p>	<p>preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;	l'accertamento è divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera	<i>g) identica;</i>	<i>g) identica;</i>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p><i>a)</i> ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera <i>a)</i> si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;</p>		
<p><i>h)</i> in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono</p>	<p><i>h) identica.</i></p>	<p><i>h) identica.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.</p>		
<p>2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»;</p> <p>b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»;</p> <p>c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie</p>		

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 29		
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.».		
<p>3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</p> <p>«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.»</p>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. o)

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 21		
<i>Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 79 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle</p>	<p>1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 21		
<i>Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 79 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.	operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. p)

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 <i>Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione</i>		
Articolo 1 <i>Disciplina degli acquisti di carburante</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444</p> <p align="center"><i>Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>Disciplina degli acquisti di carburante</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo.</p>	<p>4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento.</p>	<p>3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento.</p>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. q)

Decreto ministeriale 18 febbraio 1998. n. 41		
<i>Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. 1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002 per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i	a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli	a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini

Decreto ministeriale 18 febbraio 1998. n. 41		
<i>Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione</p>	<p>altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>

Decreto ministeriale 18 febbraio 1998. n. 41		
<i>Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dei lavori;		
b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>

Decreto ministeriale 18 febbraio 1998. n. 41		
<i>Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.		
d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di € 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.	d) <i>identica.</i>	d) <i>identica.</i>
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto ministeriale 18 febbraio 1998. n. 41</p> <p align="center"><i>Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.</p>		

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. r)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:</p> <p>a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;</p> <p>b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo</p>	<p>17. <i>Identico.</i></p>	<p>17. <i>Identico.</i></p>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.		
(...)	(...)	(...)
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. s)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 66 <i>Imprese minori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 66 <i>Imprese minori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.		
<p>2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili.</p> <p>L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei</p>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 66 <i>Imprese minori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.		
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.	3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in	3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 66 <i>Imprese minori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1000.	indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1000.
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del D.M. 13 ottobre 1979 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917		
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 66		
<i>Imprese minori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di</p>		

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 66 <i>Imprese minori</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.		

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. t), n. 1)

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p style="text-align: center;">Articolo 32-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva</i></p> <p>1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.</p> <p>2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.</p>		

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. u)

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis		
<i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria,</p>	<p>1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno,</p>	<p>1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno,</p>

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere,</p>	<p>mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di</p>	<p>mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l'importo della prima rata. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di</p>

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.</p>	<p>cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.</p>	<p>cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.</p>

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si	6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si	6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462		
<i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>		
Articolo 3-bis <i>Rateazione delle somme dovute</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro , a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.	applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.	applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
	6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.³	6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito .
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

³ Il presente comma 6-bis è introdotto dalla lettera v) dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge in esame corrispondente al numero 3-bis della lettera u nel testo così come modificato dalla Camera in sede di conversione.

<p>Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462</p> <p><i>Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>		
<p>Articolo 3-bis</p> <p><i>Rateazione delle somme dovute</i></p>		
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.</p>		

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. u-bis)

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>		
Articolo 77 <i>Iscrizione di ipoteca</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>1. Identico</i>
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>2. Identico</i>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</p> <p align="center"><i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i></p>		
<p align="center">Articolo 77</p> <p align="center"><i>Iscrizione di ipoteca</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.</p>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. z)

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 <i>Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto</i>		
Articolo 2 <i>Non operatività della presunzione di cessione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. La presunzione di cui all'articolo 1 non opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 <i>Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto</i></p>		
<p align="center">Articolo 2 <i>Non operatività della presunzione di cessione</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;</p> <p>b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;</p> <p>c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).</p>		
<p>3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441		
<i>Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto</i>		
Articolo 2		
<i>Non operatività della presunzione di cessione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.		
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata:	4. <i>Identico:</i>	4. <i>Identico:</i>
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>

<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 <i>Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto</i></p>		
<p align="center">Articolo 2 <i>Non operatività della presunzione di cessione</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;</p>		
<p>b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci milioni, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono</p>	<p>b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono</p>	<p>b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441		
<i>Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto</i>		
Articolo 2		
<i>Non operatività della presunzione di cessione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;	risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;	risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei beni, nonché la	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441		
<i>Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto</i>		
Articolo 2		
<i>Non operatività della presunzione di cessione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti.		

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. aa)

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 <i>Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili</i>		
Articolo 6 <i>Adempimenti in materia di IVA</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a lire trecentomila può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.</p>	<p>1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a euro 300,00 può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.</p>	<p>1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a euro 300 può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.</p>
<p>2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 <i>Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili</i>		
Articolo 6 <i>Adempimenti in materia di IVA</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , riguarda solo le operazioni imponibili.		
3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , può non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. [<i>Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313</i>]		
6. Per le fatture relative	6. Per le fatture relative	6. Per le fatture relative

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695		
<i>Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili</i>		
Articolo 6		
<i>Adempimenti in materia di IVA</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a lire trecentomila, può essere annotato, entro il termine di cui al comma 5, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.	ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300,00 , può essere annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.	ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300, può essere annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.
	6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.	6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente decreto.
7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695		
<i>Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili</i>		
Articolo 6		
<i>Adempimenti in materia di IVA</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.		
8. [<i>Comma soppresso dall'art. 6, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, con la decorrenza ivi indicata</i>].		
9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 : a) articolo 23, quarto comma; b) articolo 24, primo comma, terzo periodo; c) articolo 25, primo e quarto comma.	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>
10. Dalla stessa data è altresì abrogato l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo	<i>10. Identico.</i>	<i>10. Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 <i>Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili</i>		
Articolo 6 <i>Adempimenti in materia di IVA</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.		

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. bb)

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.</i>		
Articolo 32-ter		
<i>Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.</i>		
Articolo 32-ter		
<i>Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello “F24 enti pubblici” per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.		
	1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento	1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.</i>		
Articolo 32-ter		
<i>Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre⁴.	di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite: a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali; b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n.	3. Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia	3. Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia

⁴ Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano a partire dal 1° luglio 2011.

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.</i>		
Articolo 32-ter		
<i>Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.</p>	<p>delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.</p>	<p>delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.</p>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. cc-bis)

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>		
Articolo 39- <i>sexies</i> ⁵		
<i>Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-<i>bis</i> e 39-<i>ter</i> l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-<i>bis</i> e 39-<i>ter</i> l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.</p> <p>Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al</p>

⁵ Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. *nn*) del D.lgs. 29 marzo 2010, n. 48

<p align="center">Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</p> <p align="center"><i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i></p>		
<p align="center">Articolo 39-<i>sexies</i>⁵</p> <p align="center"><i>Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.⁶</p>
<p>2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

⁶ Le disposizioni introdotte dall'art.7, comma 2, lett. cc-bis) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 70/2011.

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. cc-ter)

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331		
<i>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie</i>		
<i>Articolo 50-bis⁷</i> <i>Depositi fiscali ai fini IVA</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono	<i>Nessuna modifica</i>	1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331		
<i>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie</i>		
<i>Articolo 50-bis⁷</i> <i>Depositi fiscali ai fini IVA</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
altresì considerati depositi IVA:		altresì considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;		a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.		b) i depositi doganali di cui all'articolo 525, secondo paragrafo del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93 , compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate	<i>Nessuna modifica</i>	<i>2. Identico</i>

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Articolo 50-bis⁷**Depositi fiscali ai fini IVA**

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio;</p>		

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Articolo 50-bis⁷**Depositi fiscali ai fini IVA**

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal</p>		

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331		
<i>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie</i>		
<i>Articolo 50-bis⁷</i> <i>Depositi fiscali ai fini IVA</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
depositario, al momento dell'estrazione dei beni.		
2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci	<i>Nessuna modifica</i>	<i>2-bis) Identico</i>
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53 (155), terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un	<i>Nessuna modifica</i>	3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Articolo 50-bis⁷
 Depositi fiscali ai fini IVA

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.</p>		<p>apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai</p>

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331		
<i>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie</i>		
Articolo 50-bis ⁷ <i>Depositi fiscali ai fini IVA</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:	<i>Nessuna modifica</i>	4. <i>Identico:</i>
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;	<i>Nessuna modifica</i>) <i>identica;</i>
b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;	<i>Nessuna modifica</i>	b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93 e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331		
<i>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie</i>		
Articolo 50-bis ⁷ <i>Depositi fiscali ai fini IVA</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;	<i>Nessuna modifica</i>	<i>c) identica;</i>
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);	<i>Nessuna modifica</i>	<i>d) identica;</i>
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;	<i>Nessuna modifica</i>	<i>e) identica;</i>
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea,	<i>Nessuna modifica</i>	<i>f) identica;</i>

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331		
<i>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie</i>		
<i>Articolo 50-bis⁷</i>		
<i>Depositi fiscali ai fini IVA</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;		
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;	<i>Nessuna modifica</i>	<i>g) identica;</i>
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;		<i>h) identica;</i>
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>identica.</i>
5. Il controllo sulla	<i>Nessuna modifica</i>	<i>5. Identico</i>

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331		
<i>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie</i>		
<i>Articolo 50-bis⁷</i>		
<i>Depositi fiscali ai fini IVA</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.</p>		
<p>6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il</p>	<i>Nessuna modifica</i>	<p>6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il</p>

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Articolo 50-bis⁷**Depositi fiscali ai fini IVA**

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia,</p>		<p>pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia,</p>

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Articolo 50-bis⁷
 Depositi fiscali ai fini IVA

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.</p>		<p>se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti</p>

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331		
<i>Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie</i>		
<i>Articolo 50-bis⁷ Depositi fiscali ai fini IVA</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni	<i>Nessuna modifica</i>	<i>7. Identico</i>

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Articolo 50-bis⁷***Depositi fiscali ai fini IVA***

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.</p>		
<p>8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione,</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>8. Identico</i></p>

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Articolo 50-bis⁷***Depositi fiscali ai fini IVA***

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.		

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. dd)

Decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282		
<i>Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità</i>		
Articolo 2		
<i>Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive</p>	<p>2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive</p>	<p>2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive</p>

Decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282		
<i>Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità</i>		
Articolo 2		
<i>Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010.</p>	<p>modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2012; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2012.</p>	<p>modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2012; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2012.</p>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. gg-bis)

Legge 23 dicembre 2005, n. 266		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.	<i>Nessuna modifica</i>	299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).
(...)	(...)	(...)

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. gg-septies), n. 1)

Decreto legge 24 settembre 2002, n. 209		
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.</i>		
Articolo 4		
<i>Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga dei termini</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati «concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Abrogato</i>
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto legge 24 settembre 2002, n. 209		
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.</i>		
Articolo 4		
<i>Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga dei termini</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.</p>		
<p>2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto legge 24 settembre 2002, n. 209

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

Articolo 4

Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga dei termini

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.		
(....)	(...)	(....)

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. gg-septies), n. 2)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni, se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema</p>

<p align="center">Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>i beni dei debitori e dei coobbligati.</p>		<p>informativo dell’Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. gg-septies), n. 3)

Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248		
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>		
Articolo 36		
<i>Disposizioni in materia di riscossione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:</p> <p>a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p align="center">Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248</p> <p align="center"><i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i></p>		
<p align="center">Articolo 36</p> <p align="center"><i>Disposizioni in materia di riscossione</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>		
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. gg-septies), n. 4)

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 83		
<i>Efficienza dell'Amministrazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera <i>b</i>) del comma 5 dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 83		
<i>Efficienza dell'Amministrazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell' articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e succ.</p>		

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 83		
<i>Efficienza dell'Amministrazione finanziaria</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>modif., autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.</p>		
(...)	(...)	(...)

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2, lett. gg-novies)

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546		
<i>Disposizioni sul processo tributario</i>		
Articolo 47		
<i>Sospensione dell'atto impugnato</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.	<i>Nessuna modifica</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.	<i>Nessuna modifica</i>	2. <i>Identico.</i>
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente,	<i>Nessuna modifica</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546		
<i>Disposizioni sul processo tributario</i>		
Articolo 47		
<i>Sospensione dell'atto impugnato</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.		
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>4. Identico.</i>
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>5. Identico.</i>
		5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>6. Identico.</i>

<p align="center">Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 <i>Disposizioni sul processo tributario</i></p>		
<p align="center">Articolo 47 <i>Sospensione dell'atto impugnato</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>7. Identico.</i></p>
<p>8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>8. Identico.</i></p>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)
Comma 2, lett. gg-undecies)

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>		
Articolo 76 <i>Espropriazione immobiliare</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.	<i>Nessuna modifica</i>	1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente: a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) ottomila euro, negli altri casi.
2. Il concessionario non		2. Il concessionario non

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602		
<i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>		
Articolo 76		
<i>Espropriazione immobiliare</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.		procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel comma 1.

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2-quinquies

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>		
Articolo 15 <i>Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.	<i>Nessuna modifica</i>	Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
[<i>Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46</i>]		
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2-sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i>		
Articolo 30 <i>Interessi di mora</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2⁸, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.</p>

⁸ Che così dispone: "2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata".

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2-octies)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 1		
<i>Decreto per la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di un punto percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione</p>

<p align="center">Legge 24 dicembre 2007, n. 244</p> <p align="center"><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center"><i>Decreto per la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.		degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
(...)	(...)	(...)

Articolo 7
(*Semplificazione fiscale*)

Comma 2-novies)

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>		
Articolo 19 <i>Accertamento delle violazioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>1. L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 1, lett. a)

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 54		
<i>Definizione e campo di applicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 54		
<i>Definizione e campo di applicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;	e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;	e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.	f) <i>identica</i> .	f) <i>identica</i> .
2. I contratti di inserimento possono	2. <i>Identico</i> .	2. <i>Identico</i> .

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 54		
<i>Definizione e campo di applicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>essere stipulati da:</p> <p>a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;</p> <p>b) gruppi di imprese;</p> <p>c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;</p> <p>d) fondazioni;</p> <p>e) enti di ricerca, pubblici e privati;</p> <p>f) organizzazioni e associazioni di categoria.</p>		
<p>3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 54		
<i>Definizione e campo di applicazione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.		
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 1, lett. b)

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 59 <i>Incentivi economici e normativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 59 <i>Incentivi economici e normativi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.		
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.	3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008.	3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 2

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 41		
<i>Regime fiscale di attrazione europea</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326</p>	<p>1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.</p>	<p>1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La normativa</p>

<p align="center">Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p align="center"><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>		
<p align="center">Articolo 41</p> <p align="center"><i>Regime fiscale di attrazione europea</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		<p>dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione é quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale é presentata l'istanza di interpello.</p>

Articolo 8
(*Impresa e Credito*)
Comma 3, lett. c), n. 01)

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 38		
<i>Nomina del commissario straordinario</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.	<i>Nessuna modifica</i>	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il	<i>Nessuna modifica</i>	1-bis. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 38		
<i>Nomina del commissario straordinario</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.		
2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>2. Identico.</i>
		2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 38 <i>Nomina del commissario straordinario</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		organo commissariale.
(...)	(...)	(...)

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 3, lett. c), n. 1)

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p style="text-align: center;">Articolo 50-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza</i></p> <p>1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 50-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza</i></p> <p>1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data</p>

<p align="center">Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270</p> <p align="center"><i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.	dell'insolvenza.

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 3, lett. c), n. 2)

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 55		
<i>Criteri di definizione del programma</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.	1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 55		
<i>Criteri di definizione del programma</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 3, lett. c), n. 4)

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 47		
<i>Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>	<p>1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo</p>	<p>1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27,</p>

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 47 <i>Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.	comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.	<i>2. Identico</i>	<i>2. Identico</i>

Articolo 8
(*Impresa e Credito*)

Comma 3, lett. c), n. 5

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 56 <i>Contenuto del programma</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Il programma deve indicare:	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :
a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270		
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274</i>		
Articolo 56 <i>Contenuto del programma</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.	d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.
2. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270</p> <p align="center"><i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274</i></p>		
<p align="center">Articolo 56</p> <p align="center"><i>Contenuto del programma</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.</p>		
<p>3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 4, lett. g)

Legge 23 dicembre 2009, n. 191		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni diverse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>178. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel Mezzogiorno:</p> <p>a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

<p align="center">Legge 23 dicembre 2009, n. 191</p> <p align="center"><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Disposizioni diverse</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>suddetti titoli di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento;</p> <p><i>b)</i> l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.</p>		
<p>179. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 178 a 182, ivi inclusi le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 178 e le</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Legge 23 dicembre 2009, n. 191		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>		
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
caratteristiche dei progetti etici.		
180. Il beneficio fiscale è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 178 a 182 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 179. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
181. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 178 a 182 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 5, lett. a)

Legge 26 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p>847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno</p>	<p>847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per</p>	<p>847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo</p>

Legge 26 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di</p>	<p>l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il</p>	<p>opera con interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento, di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle</p>

Legge 26 dicembre 2006, n. 296		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.	consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.	imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.
(...)	(...)	(...)

Articolo 8
(*Impresa e Credito*)

Comma 5, lett. c)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(..)	(...)	(...)
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.	358. <i>Identico.</i>	358. <i>Identico.</i>
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi	359. <i>Identico.</i>	359. <i>Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.</p>		
<p>360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione</p>	<p>360. <i>Identico.</i></p>	<p>360. <i>Identico.</i></p>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.		
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal	361. <i>Identico.</i>	361. <i>Identico.</i>

<p align="center">Legge 30 dicembre 2004, n. 311</p> <p align="center"><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i></p>		
<p align="center">Articolo 1</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.</p>		
	<p>361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:</p>	<p>361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, una quota fino al 50 per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino <i>inutilizzate</i> al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, è destinata al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:</p>
	<p>1) l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento</p>	<p>a) l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n.</p>

Legge 30 dicembre 2004, n. 311		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;	1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
	2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;	b) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;
	3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.	c) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.
	361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle	361-ter. Ai fini del comma 361-bis sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle

Legge 30 dicembre 2004, n. 311		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)</i>		
Articolo 1		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.	agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.
	361-<i>quater</i>. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.	361- <i>quater</i> . Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.
(...)	(...)	(...)

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 5, lett. d)

Legge 7 marzo 1996, n. 108 <i>Disposizioni in materia di usura</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 7 marzo 1996, n. 108 <i>Disposizioni in materia di usura</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.		
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. Il limite previsto dal	4. Il limite previsto dal	4. Il limite previsto dal

<p align="center">Legge 7 marzo 1996, n. 108 <i>Disposizioni in materia di usura</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.</p>	<p>terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.</p>	<p>terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.</p>

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 5, lett. e)

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis		
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell' articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla</p>		

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.		
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;</p> <p>b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.</p>		
3. In deroga alle modalità di affidamento	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.</p>		
<p>4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis		
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.		
4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.	<i>4-bis. Identico.</i>	<i>4-bis. Identico.</i>
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
<i>Articolo 23-bis</i>		
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.		
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.		
<p>8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:</p> <p>a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;</p> <p>b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta</p>	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;</p> <p>c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;</p>		

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;</p> <p>e) le gestioni affidate</p>		

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis		
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
che non rientrano nei casi di cui alle lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i> cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.		
9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera <i>b)</i> , nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi,	9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera <i>b)</i> , nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi,	9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera <i>b)</i> , nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi,

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera <i>b)</i> del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.</p>	<p>né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi della lettera <i>b)</i> del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.</p>	<p>né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi della lettera <i>b)</i> del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.</p>
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:</p> <p><i>a)</i> prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;</p> <p><i>b)</i> prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all' articolo 118 della</p>		

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;</p> <p>c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;</p> <p>d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;</p> <p>e) <i>[Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n.</i></p>		

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis		
<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>166]</p> <p>f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;</p> <p>g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;</p> <p>h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;</p> <p>i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente</p>		

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 23-bis <i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;</p> <p><i>l)</i> prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;</p> <p><i>m)</i> individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.</p>		
<p>11. L' articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.</p>	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
<p>12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 5, lett. f)

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 118 <i>Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 118		
<i>Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>«Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>		
	<p>2-bis. Se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.</p>	<p>2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la</p>

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 118 <i>Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 7, lett. a)

Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11		
<i>Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE</i>		
Articolo 20		
<i>Operazioni di pagamento su un conto di pagamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere</p>	<p>1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere</p>	<p>1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere</p>

Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11		
<i>Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE</i>		
Articolo 20		
<i>Operazioni di pagamento su un conto di pagamento</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
superiore a tre giornate operative. Fino al 1° gennaio 2012 , per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine massimo di cui al periodo precedente può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa.	superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.	superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformità con quanto previsto dall' art. 23.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Quando l'ordine di pagamento è disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti,	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

<p>Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE</i></p>		
<p>Articolo 20</p> <p><i>Operazioni di pagamento su un conto di pagamento</i></p>		
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p>Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.</p>		

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 7, lett. b), n. 1)

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736⁹		
<i>Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia</i>		
Articolo 31		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
	L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.¹⁰	L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.

⁹ Ai sensi della lettera f) dell'articolo 8, comma 7, del presente decreto legge, le modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia, previsto dalla lettera e), concernente le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni qui introdotte.

¹⁰ L'articolo 34 così dispone: "La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento".

Articolo 8
(*Impresa e Credito*)
Comma 7, lett. b), n. 2)

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736¹¹		
<i>Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia</i>		
Articolo 45		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
1) con atto autentico (protesto), oppure:	1) <i>Identico:</i>	1) <i>Identico:</i>
2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure:	2) <i>Identico:</i>	2) <i>Identico:</i>
3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno	3) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di	3) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle

¹¹ Ai sensi della lettera f) dell'articolo 8, comma 7, del presente decreto legge, le modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia, previsto dalla lettera e), concernente le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni qui introdotte.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736¹¹		
<i>Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia</i>		
Articolo 45		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.	compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.	attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 8
(*Impresa e Credito*)
Comma 7, lett. b), n. 3)

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736¹²		
<i>Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia</i>		
Articolo 61		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaio o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

¹² Ai sensi della lettera f) dell'articolo 8, comma 7, del presente decreto legge, le modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia, previsto dalla lettera e), concernente le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni qui introdotte.

<p align="center">Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736¹²</p> <p align="center"><i>Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia</i></p>		
<p align="center">Articolo 61</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.</p>		
	<p>Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.</p>	<p>Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.</p>

Articolo 8
(*Impresa e Credito*)
Comma 7, lett. b), n. 4)

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736¹³		
<i>Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia</i>		
Articolo 86		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso), alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare, non trasferibile e turistico.</p>	<p>In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso), alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare, non trasferibile e turistico. All'assegno circolare si applica altresì la disposizione</p>	<p>In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso), alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare, non trasferibile e turistico. All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno</p>

¹³ Ai sensi della lettera f) dell'articolo 8, comma 7, del presente decreto legge, le modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia, previsto dalla lettera e), concernente le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni qui introdotte.

<p align="center">Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736¹³ <i>Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia</i></p>		
<p align="center">Articolo 86</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
	<p>dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, comma 3¹⁴.</p>	<p>bancario di cui all'articolo 31, terzo comma.</p>
(...)	(...)	(...)

¹⁴ Il terzo comma dell'articolo 31 è inserito dal presente decreto legge: si veda il testo a fronte relativo all'articolo 8, comma 7, lett. b), n. 1).

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 7, lett. c)

Regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736		
<i>Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia</i>		
Articolo 66		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
		<p>Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono</p>

Regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736		
<i>Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia</i>		
Articolo 66		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 7, lett. f-bis)

Legge 15 dicembre 1990 n. 386		
<i>Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari</i>		
Articolo 8		
<i>Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.	<i>Nessuna modifica</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.	<i>Nessuna modifica</i>	2. <i>Identico.</i>
3. La prova dell'avvenuto	<i>Nessuna modifica</i>	3. <i>Identico.</i>

<p align="center">Legge 15 dicembre 1990 n. 386</p> <p align="center"><i>Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari</i></p>		
<p align="center">Articolo 8</p> <p align="center"><i>Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.</p>		
		<p>3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego</p>
4. Il procedimento per	<i>Nessuna modifica</i>	4. <i>Identico.</i>

Legge 15 dicembre 1990 n. 386		
<i>Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari</i>		
Articolo 8		
<i>Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.		

Articolo 8
(*Impresa e Credito*)

Comma 8, lett. a)

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 40-bis <i>Cancellazione delle ipoteche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 40-bis <i>Cancellazione delle ipoteche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.		
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 40-bis <i>Cancellazione delle ipoteche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.		
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti	6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.	6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 8, lett. b)

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 120-ter <i>Estinzione anticipata dei mutui immobiliari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 120-ter		
<i>Estinzione anticipata dei mutui immobiliari</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
del contratto.		
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.	2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.	2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 8, lett. c)

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 120-quater <i>Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.	<i>1.Identico.</i>	<i>1.Identico.</i>
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.	<i>2.Identico.</i>	<i>2.Identico.</i>
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con	3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con	3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 120- <i>quater</i>		
<i>Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.</p>	<p>esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.</p>	<p>esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.</p>
<p>4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere,</p>	<p><i>4.Identico.</i></p>	<p><i>4.Identico.</i></p>

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 120- <i>quater</i>		
<i>Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.		
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.	<i>5.Identico.</i>	<i>5.Identico.</i>
6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.	<i>6.Identico.</i>	<i>6.Identico.</i>
7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da	7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di	7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 120- <i>quater</i>		
<i>Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.	avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.	procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>
a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 120- <i>quater</i>		
<i>Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<i>a-bis</i>) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;	<i>a-bis</i>) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
<i>b</i>) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.	<i>b</i>) <i>identica</i> ;	<i>b</i>) <i>identica</i> ;
10. Sono fatti salvi i commi 4- <i>bis</i> , 4- <i>ter</i> e 4- <i>quater</i> dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.	10. <i>Identico</i> .	10. <i>Identico</i> .

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 8, lett. d)

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 161		
<i>Norme abrogate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)
<p><i>7-quater.</i> Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-<i>quater</i>, comma 1, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di</p>	<p><i>7-quater.</i> Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-<i>quater</i>, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di</p>	<p><i>7-quater.</i> Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-<i>quater</i>, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di</p>

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385		
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>		
Articolo 161		
<i>Norme abrogate</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.</p>	<p>surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.</p>	<p>surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 9

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«j) “fondo comune di investimento”: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte,</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;</p> <p>b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.»;</p> <p>c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «all'esperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3.».</p>		
<p>2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
conversione del presente decreto.		
<p>3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.</p>	<p>3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:</p> <p>a) Stato o ente pubblico;</p> <p>b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;</p> <p>c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;</p> <p>d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;</p> <p>e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;</p> <p>f) Soggetti e patrimoni</p>	<p>3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:</p> <p>a) Stato o ente pubblico;</p> <p>b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;</p> <p>c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;</p> <p>d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;</p> <p>e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;</p> <p>f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all' articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell' articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;</p> <p>h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.</p>	<p>lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all' articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell' articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;</p> <p>h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni</p>	<p><i>3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell' articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma,</p>	<p>controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell' articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all' articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.	convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.	4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso	4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25</p>	<p>indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.	
	4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.	4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	<p>L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.</p>	<p>modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.</p>
<p>5. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto</p>	<p>5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel</p>	<p>5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è dovuta con l'aliquota del 7 per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti.</p> <p style="text-align: right;">La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.</p>	<p>comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione</p>	<p>comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.</p>	<p>della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.</p>	<p>società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.</p>
<p>5-bis. Non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione</p>	<p>5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori</p>	<p>5-bis. Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5, secondo periodo. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a</p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78		
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>		
Articolo 32		
<i>Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.	che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.	concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
(...)	(...)	(...)
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 , sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.	9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.	9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.

Articolo 8
(*Impresa e Credito*)

Comma 10

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30		
<i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i>		
Articolo 239		
<i>Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque</p>	<p>La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale</p>	<p>1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque</p>

<p align="center">Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30</p> <p align="center"><i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i></p>		
<p align="center">Articolo 239</p> <p align="center"><i>Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
<p>anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.</p>	<p>data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.</p>	<p>anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.</p>

Articolo 8
(Impresa e Credito)

Comma 12-bis

Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 13		
<i>Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con</p>

Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 13		
<i>Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.</p>		<p>attività esterna nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.</p>

Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 13		
<i>Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>3. Identico.</i>
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>4. Identico.</i>
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole	<i>Nessuna modifica</i>	<i>5. Identico.</i>

Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269		
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 13		
<i>Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
«confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.		
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.	<i>Nessuna modifica</i>	<i>7. Identico.</i>
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.	<i>Nessuna modifica</i>	8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria nonché da liberi professionisti.

Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 <i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 13 <i>Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
(...)	(...)	(...)

Articolo 9
(Scuola e merito)

Comma 16

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4		
<i>Fondo per il merito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a:</p> <p><i>a)</i> erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;</p> <p><i>b)</i> fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;</p> <p>c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.</p>		
<p>2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.</p>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
<p>3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di</p>	<i>3. Identico:</i>	<i>4. Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:		
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;	b) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;	<i>abrogata</i>	<i>abrogata</i>
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;	<i>abrogata</i>	<i>abrogata</i>
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno	e) <i>identica;</i>	e) <i>identica;</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;		
<i>f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;</i>	<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;</i>	<i>g) identica;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;</i>	<i>h) identica;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;</i>	<i>abrogata</i>	<i>abrogata</i>
<i>l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e</i>	<i>abrogata</i>	<i>abrogata</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;		
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;	<i>abrogata</i>	<i>abrogata</i>
n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie;	<i>n) identica;</i>	<i>n) identica;</i>
o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.	<i>o) identica.</i>	<i>o) identica;</i>
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
presso i collegi di cui all' <i>articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> , costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.		
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è alimentato con: a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi; b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Articolo 4 <i>Fondo per il merito</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);</p> <p>c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);</p> <p>d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.</p>		
<p>9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi</p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

<p align="center">Legge 30 dicembre 2010, n. 240</p> <p align="center"><i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i></p>		
<p align="center">Articolo 4</p> <p align="center"><i>Fondo per il merito</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti.</p>		
<p>10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

Articolo 9
(*Scuola e merito*)

Comma 18

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368		
<i>Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES</i>		
Articolo 10		
<i>Esclusioni e discipline specifiche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:</p> <p><i>a)</i> i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;</p> <p><i>b)</i> i contratti di formazione e lavoro;</p> <p><i>c)</i> i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.</p>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
<p>2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i</p>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368		
<i>Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES</i>		
Articolo 10 <i>Esclusioni e discipline specifiche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.		
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368		
<i>Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES</i>		
Articolo 10 <i>Esclusioni e discipline specifiche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8 .</p>		
	<p>4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche</p>	<p>4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA,</p>

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368		
<i>Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES</i>		
Articolo 10 <i>Esclusioni e discipline specifiche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.	considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368		
<i>Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES</i>		
Articolo 10		
<i>Esclusioni e discipline specifiche</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:</p> <p><i>a)</i> nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;</p> <p><i>b)</i> per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;</p> <p><i>c)</i> per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi ;</p>		

<p>Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368</p> <p><i>Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES</i></p>		
<p>Articolo 10</p> <p><i>Esclusioni e discipline specifiche</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.		

Articolo 9
(*Scuola e merito*)

Comma 19

Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255		
<i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002</i>		
Articolo 4 <i>Accelerazione di procedure</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>	<p>1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle</p>

Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255		
<i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002</i>		
Articolo 4 <i>Accelerazione di procedure</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.		istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.	<i>Nessuna modifica</i>	2. Decorso il termine del 31 agosto , i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui	<i>Nessuna modifica</i>	<i>Abrogato</i>

Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255		
<i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002</i>		
Articolo 4		
<i>Accelerazione di procedure</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.		

Articolo 9
(Scuola e merito)

Comma 20

Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97		
<i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di graduatorie permanenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97		
<i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di graduatorie permanenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.		
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione .	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>
2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico è abrogato.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97		
<i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di graduatorie permanenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>
4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli	4. a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012	4. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012,

Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97		
<i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di graduatorie permanenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.</p>	<p>l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.</p>	<p>senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da</p>

Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97		
<i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di graduatorie permanenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
		effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.	4-bis. <i>Identico.</i>	4-bis. <i>Identico.</i>

Articolo 9
(Scuola e merito)

Comma 21

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297		
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>		
Articolo 399 <i>Accesso ai ruoli</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297		
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>		
Articolo 399 <i>Accesso ai ruoli</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.</p>	<p>3. i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.</p>	<p>3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.</p>

Articolo 10
(*Servizi ai cittadini*)

Comma 1

Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7		
<i>Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti</i>		
Articolo 7- <i>vicies ter</i>		
<i>Rilascio documentazione in formato elettronico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:</p> <p><i>a)</i> il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002, del 18 febbraio 2002 del Consiglio;</p> <p><i>b)</i> il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002, del 13 giugno 2002 del Consiglio;</p> <p><i>c)</i> il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7		
<i>Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti</i>		
Articolo 7-vicies ter		
<i>Rilascio documentazione in formato elettronico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
2252/2004, del 13 dicembre 2004 del Consiglio.		
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>

Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7		
<i>Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti</i>		
Articolo 7-vicies ter <i>Rilascio documentazione in formato elettronico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
dell'interno.		
	<p>2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD.</p>	<p>2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD.</p>

Articolo 10
(*Servizi ai cittadini*)

Comma 5

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 3		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta , una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.	Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.	Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.	La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della	La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773		
<i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>		
Articolo 3		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	persona a cui si riferiscono. Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.	riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.
La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
	Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o	Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione,

<p align="center">Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 <i>Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i></p>		
<p align="center">Articolo 3</p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 2791</p>
	<p>l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.</p>	<p>convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.</p>
<p>A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 10
(*Servizi ai cittadini*)

Comma 6

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16-bis		
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui <i>all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228</i>, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.</p>	<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui <i>all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228</i>, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice</p>	<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui <i>all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228</i>, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle</p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16-bis		
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
	nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.	anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' <i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i> , e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Dall'attuazione del	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16-bis		
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.		
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al <i>decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i> , ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli <i>articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005</i> , con effetto equivalente, ove	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16-bis		
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.		
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati <i>articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005</i> o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16-bis		
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
pubblica.		
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' <i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i> , e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell' <i>articolo 8</i> del citato codice di cui al <i>decreto legislativo n. 82 del 2005</i> , nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16-bis		
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio .		
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell' <i>articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3</i> , al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con <i>decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004</i> , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. All' <i>articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i> , sono apportate le seguenti modificazioni:	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16-bis		
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;</p> <p>b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:</p> <p>«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'<i>articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge</i>».</p>		
<p>10. In attuazione dei principi stabiliti dall'<i>articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente</i></p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185		
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>		
Articolo 16-bis		
<i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<i>della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.</i>		
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all' <i>articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 28 novembre 1996, n. 608</i> , e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>

<p align="center">Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185</p> <p align="center"><i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i></p>		
<p align="center">Articolo 16-bis</p> <p align="center"><i>Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'<i>articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i>, anche ai fini di quanto previsto dall'<i>articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181</i>, e successive modificazioni.</p>		

Articolo 10
(*Servizi ai cittadini*)

Comma 7

Legge 23 novembre 1998, n. 407		
<i>Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
<p>1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 23 novembre 1998, n. 407		
<i>Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 .		
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>

Legge 23 novembre 1998, n. 407		
<i>Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di	3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di	3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di

Legge 23 novembre 1998, n. 407		
<i>Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.	lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.	lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisce tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma é	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Legge 23 novembre 1998, n. 407		
<i>Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011	Modifiche proposte dall'A.S. 2791
autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.		
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia
290	Dossier	Banda larga
291	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1880-B "Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo"
292	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 2646 e 2254 Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
293	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2697 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau"
294	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2715 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali"
295	Testo a fronte	I disegni di legge che disciplinano il turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf (Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614)
296	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2612 "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario"
297	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2729 "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale"
298	Testo a fronte	disegni di legge che disciplinano prospezioni, canoni ed aliquote per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998)
299/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. I
299/II- Tomo I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo I (artt. 1-5)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".